



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

AVVISO IMPORTANTE:

“il Green Pass, per il professionista sanitario, non è sinonimo di adempimento all’obbligo di legge della vaccinazione anti SARS-CoV-2.”

Gentili colleghi,

preso atto dell’entrata in vigore del decreto legge n. 24/2022, che ha apportato alcune modifiche sostanziali al decreto legge n. 44/2021 e della nota del Ministero della Salute del 29/03/2022, che ha fornito indicazioni circa i termini e le modalità per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari,

si ritiene particolarmente importante ed utile trasmetterVi la tabella (riportata di seguito) predisposta dalla FNOMCeO e riepilogativa dei termini per l’effettuazione della vaccinazione richiamati dal ministero nella nota del 29 marzo u.s..

In questo contesto si evidenzia che il flusso di dati che settimanalmente la Federazione Nazionale invia all’Ordine, per gli accertamenti consequenziali, contenente l’elenco dei sanitari che, secondo la Piattaforma Nazionale Digital Green Pass, non risulterebbero in regola con l’obbligo vaccinale, è predisposto sulla base dei termini indicati nella già citata tabella riepilogativa non rilevando, ai fini dell’adempimento, la scadenza del Green Pass da tutti noi ricevuto subito dopo la vaccinazione.

In altri termini per il professionista sanitario il Green Pass non è sinonimo di adempimento all’obbligo di legge della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

L’Ordine, sulla base dei flussi di dati ricevuti, attiverà le verifiche predisposte dalla normativa mediante l’invio, tramite PEC, della richiesta della documentazione attestante l’assolvimento richiesto.

Ringraziandovi per la collaborazione Vi porgo un cordiale saluto.

IL PRESIDENTE

Dott. Luigino Guarini

Di seguito si riportano i termini per l'effettuazione della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 ai sensi delle Circolari del Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021, n. 40711 del 9.9.2021, n. 56052 del 6.12.2021 e n. 59207 del 24.12.2021.

| Dosi somministrate | Evento | Termini del differimento e di somministrazione della dose booster |
|--------------------------|---|---|
| Nessuna dose | Infezione | Differimento di 90 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ . |
| 1° dose vaccino | Infezione entro 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ² | Somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario da effettuarsi a 90 gg. dalla contrazione dell'infezione ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ . |
| 1° dose vaccino | Infezione oltre 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ² | 120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster ³ . |
| Ciclo vaccinale primario | Infezione | 120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster ³ . |
| Ciclo vaccinale primario | Nessuno | 120 gg. dal completamento del ciclo vaccinale primario |

¹ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021.

² Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021.

³ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.